

---

## DECRETO INFRASTRUTTURE (DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73cosiddetto )

### Articolo 2 (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e contratti di protezione civile)

Si prevedono le seguenti modificazioni al Codice dei Contratti pubblici:

- **Incentivi alle funzioni tecniche** - è previsto che l'elenco dei provvedimenti di conferimento delle funzioni tecniche e di riconoscimento degli incentivi sia comunicato con cadenza almeno annuale alle organizzazioni sindacali e che il provvedimento di conferimento delle funzioni tecniche e di riconoscimento degli incentivi è comunicato alle organizzazioni sindacali;
- **Somma urgenza e protezione civile** - rimodula le disposizioni relative alla somma urgenza in caso di eventi calamitosi, prevedendo inoltre due nuovi articoli (46-bis e 140-bis) del Codice.
- **Qualificazione** - Le disposizioni in materia di qualificazione delle ditte appaltatrici (art. 119, comma 20) e subappaltatrici (articolo 23 dell'allegato II.12) continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso nel testo vigente al primo luglio 2023. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs Correttivo al Codice dei Contratti pubblici o in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.

### Articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)

Prevede che ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara redatti ai sensi del DL 4/2022 (che aveva previsto l'obbligo inserimento clausole revisione dei prezzi nei contratti fino al 31 dicembre 2023), che non hanno avuto accesso ai Fondi per la compensazione degli aumenti dei prezzi previsti dal DL Energia/Aiuti, si applicano ai fini della revisione prezzi le disposizioni in materia di revisione dei prezzi contenute nel Codice dei Contratti pubblici (articolo 60) a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), dell'allegato I.7 del Codice – un elenco, parte del quadro economico dell'opera o del lavoro, di somme a disposizione della stazione appaltante per, tra le altre cose lavori, rilievi, allacciamenti, imprevisti, acquisizione di aree o immobili – , siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:

- le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia tra il 5 e il 10% dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza;
- risulti disponibile il 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6)

dell'Allegato I.7 - che dispone gli accantonamenti per la revisione dei prezzi e per la modifica dei contratti in corso di esecuzione.

### **Articolo 13 (Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili) (Ministero degli affari Europei)**

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineato dal PNIEC al 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del PNRR, si apportano le seguenti modifiche alla disciplina sulle Zone di accelerazione prevista dal TU Procedimenti FER (articolo 12):

- **Mappatura aree di accelerazione** - Prevede che la mappatura delle aree di accelerazione debba essere fatta sulla base dei principi individuati per la classificazione delle aree idonee dal D.lgs RED II (Art. 20 comma 8) e non sulla base delle leggi regionali relative alle aree idonee previste dal medesimo D.lgs (art. 20 comma 4). Prevede inoltre che il Piano di individuazione delle aree di accelerazione comprenda anche aree individuate ai sensi del comma 7 -bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano. Tali aree sono individuate quindi nelle aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, ricadenti nelle aree individuate da GSE con la citata mappatura.
- **Rappresentazione cartografica GSE** - Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025, il GSE pubblica la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione. Entro 30 giorni dalla pubblicazione, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali insistenti sui rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione.
- **Indicazione impianti FER Regioni** - In relazione alle zone di accelerazione, resta ferma la possibilità per le Regioni di indicare, nella definizione dei Piani, ulteriori impianti FER, nonché gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste.
- **Possibilità esercizio poteri sostitutivi MASE** - Le Regioni sottopongono le proposte di Piano a VAS (con i termini procedurali del TU Ambiente dimezzati) e non oltre il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine o in caso di mancata adozione del Piano, il MASE propone al Presidente del Consiglio l'esercizio dei poteri sostitutivi

*22 Maggio 2025*